

MAROŠ ŠEFČOVIČ

VICE-PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION

Bruxelles 6.04.2011
C/2011/2402 definitivo

On. Renato SCHIFANI
Presidente del Senato
della Repubblica italiana
Palazzo Madama
IT-00100 ROMA

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica italiana per le osservazioni favorevoli in merito alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti {COM(2010) 393}.

Per quanto riguarda le osservazioni sull'articolo 2, punto 5), della proposta modificata, che conferisce alla Commissione europea il potere di delega per "un periodo di tempo indeterminato", i servizi della Commissione desiderano formulare alcune precisazioni.

Come già indicato nelle risposte della Commissione alle osservazioni del Senato della Repubblica italiana in merito ad altri progetti di atti legislativi, per la Commissione la delega di potere dovrebbe avere durata indeterminata. Nella comunicazione COM (2009) 673 relativa all'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si legge che la Commissione ritiene che un sistema vincolante di deleghe precarie appesantirebbe inutilmente il compito delle istituzioni. L'uso della formulazione per "un periodo di tempo indeterminato" risponde agli obiettivi di efficacia e di rapidità che giustificano per l'appunto il ricorso agli atti delegati.


Inoltre, la Commissione non condivide il parere secondo cui l'assenza di un limite temporale per la delega di potere violerebbe le disposizioni dell'articolo 290 del TFUE. Infatti, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già approvato un atto legislativo in cui si stabilisce che i poteri di adottare gli atti delegati sono conferiti alla Commissione per "un periodo di tempo indeterminato"¹. Riguardo alla possibilità di svolgere un controllo sia sull'operato della Commissione europea, sia sulla delega di potere stessa, la Commissione desidera rammentare che, ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 2, l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni. Inoltre, sia il Parlamento europeo che il Consiglio possono decidere di revocare la delega in qualsiasi momento. Queste disposizioni garantiscono un controllo efficace sull'esercizio da parte della Commissione dei poteri delegati.

¹ Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 18.

Tuttavia, la Commissione desidera informare il Senato della Repubblica italiana di essere disposta in questo caso particolare a prevedere una delega di potere di durata quinquennale con un meccanismo di rinnovo automatico per periodi di uguale durata.

Nell'auspicare lo sviluppo del nostro dialogo politico,

La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Geronzi". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.